Fisco a caccia di informazioni sulle transazioni via Internet

DI PAOLO ADRIANO STELLA

ontinua l'attività di monitoraggio sul commercio elettronico da parte del Fisco. Dopo il modello Iva 2001 e le integrazioni richieste alle comunicazioni ex articolo 35 del Dpr 633/72, la dichiarazione Iva 2002 conferma la presenza di un rigo (VA11) destinato a censire le imprese che effettuano transazioni via Internet. Il ministero stà cercando così di colmare il deficit di informazioni su questo fronte, più volte denunciato dalla Commissione Ue.

Va ricordato che il Dpr 404/01 ha sostituito l'articolo 35 del Dpr 633/72 concernente le dichiarazioni d'inizio, variazione e cessazione d'attività. Dal nuovo testo emerge che da tali dichiarazioni deve risultare, per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'Internet service provider. Inizio, modifica e cessazione d'attività di commercio elettronico devono essere comunicate al Fisco entro 30 giorni. Il nuovo articolo 35 del Dpr 633/72 richiede inoltre che il numero di partita Iva attribuito dall'ufficio debba essere indicato nella home-page dell'eventuale sito web.

Le istruzioni al modello 2002 precisano che il rigo VA11 va compilato dai contribuenti che utilizzano la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, operazioni finanziarie e di Borsa, appalti e ogni altra procedura commerciale. Sono interessati i contribuenti che effettuano online sia operazioni B2C che B2B.

I dati richiesti devono essere indicati anche se non variati rispetto all'anno precedente. In particolare: nel campo 1 del rigo VA11 va riportato l'indirizzo del sito web; la casella 2 ("proprio") deve essere barrata se il contribuente è titolare di un sito web autonomo; la casella 3 ("ospitante") va invece barrata se il contribuente utilizza un sito web di terzi; nel campo 4, infine, deve essere indicato chi fornisce accesso e spazio sulla rete Internet o l'Internet service provider. Le comunicazioni previste dal nuovo articolo 35 dovranno essere dunque effettuate solo con riferimento alle variazioni intervenute dopo il 31 dicembre 2001.

Le informazioni richieste dal Fisco non fanno distinzione tra commercio elettronico diretto e indiretto. Le prime si riferiscono alle transazioni commerciali che si realizzano integralmente attraverso la Rete, mentre le seconde rappresentano solo uno dei modi con i quali può essere trasmesso l'ordine o sottoscritto il contratto. Nel commercio elettronico

diretto, il bene è trasferito online (e ai fini Iva rappresentano prestazioni di servizi), nell'indiretto (offline) c'è invece la consegna fisica del prodotto acquistato (e il trattamento ai fini Iva è analogo alla tradizionale cessione fisica dello stesso bene).

Il B2C offline è equiparabile, ai fini Iva, alle vendite per corrispondenza e pertanto: non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente al momento dell'operazione; non vi è obbligo di emissione di scontrino e/o ricevuta

Varata la direttiva Ue sull'online

Estata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» europea 128 del 15 maggio la direttiva Iva sulle operazioni online. La direttiva, che dovrà essere recepita dai Paesi comunitari entro il 1° luglio 2003, si riferisce solo al commercio elettronico diretto. Sono escluse dalla regolamentazione Ue le operazioni elettroniche a titolo gratuito, che rimango tassabili o meno ai fini Iva in base alle regole del servizio.

La direttiva ha chiarito che il luogo di imposizione coincide con quello "di consumo" del servizio o il luogo nel quale il servizio è utilizzato; quest'ultimo corrisponde pertanto al Paese nel quale il committente il servizio ha la propria sede permanente o la residenza. Per applicare e liquidare l'imposta il prestatore comunitario dovrà dunque identificarsi presso lo Stato membro in cui il consumatore finale è stabilito. Ai fini dell'identificazione il soggetto extra-Ue può scegliere lo Stato in cui realizza la prima operazione B2C tassabile.

Le prestazioni svolte dall'operatore Ue saranno imponibili o non imponibili nella Ue a seconda che il committente (privato o soggetto passivo d'imposta) abbia o meno la propria sede permanente o residenza nel territorio comunitario.

fiscale; nel caso in cui l'acquirente richieda la fattura, la stessa potrà essere emessa in forma elettronica. Il commercio online è invece equiparabile, ai fini Iva, a prestazioni di servizi rese nell'abitazione del cliente. In questo caso sono previsti: l'esonero dall'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente al momento dell'operazione, e l'obbligo di emissione di scontrino e ricevuta fiscale, mentre non è possibile trasmettere fatture e scontrini/ricevute in forma elettronica.